

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~

# REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA



# **MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE**

#### ~~~~~~~~

# **INDICE**

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Sanzioni

#### TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA

- Art. 5 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
- Art. 6 Atti vietati
- Art. 7 Bottiglie e recipienti di vetro
- Art. 8 Disciplina della mendicità
- Art. 9 Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive
- Art. 10 Prevenzione contro gli incendi
- Art. 11 Prevenzione contro infortuni
- Art. 12 Sgombero neve
- Art. 13 Caduta di oggetti e liquidi
- Art. 14 Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

# TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' e PUBBLICA QUIETE



# **MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE**

#### ~~~~~~~

- Art. 15 Rispetto verso la comune sensibilità
- Art. 16 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Art. 17 Attività produttive ed edilizia rumorosa
- Art. 18 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e della vivibilità
- Art. 19 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 20 Segnalazioni per verniciature
- Art. 21 Sosta delle biciclette
- Art. 22 Rami e siepi

# TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA

- Art. 23 Deturpazione del suolo pubblico
- Art. 24 Conduzione, detenzione degli animali pulizia degli escrementi e deiezioni liquide
- Art. 25 Tutela di monumenti e palazzi
- Art. 26 Decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza
- Art. 27 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 28 Scritte e graffiti
- Art. 29 Scarichi e sversamenti di liquidi

# TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 30 Occupazioni abusive di suolo pubblico
- Art. 31 Modalità per il carico e lo scarico delle merci



# **MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE**

~~~~~~~~

- Art. 32 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica
- Art. 33 Installazione di chioschi ed edicole

TITOLO VI: VARIE

- Art. 34 Esposizione di Bandiere contrassegni del Comune
- Art. 35 Raccolte di materiali per beneficenza
- Art. 36 Artisti di strada
- Art. 37 Targhetta dell'amministratore di condominio

TITOLO VII: NORME FINALI

Art. 38 Abrogazioni



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate. Non sono oggetto del presente regolamento tutte le attività e i comportamenti che - tenuto conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti - non pregiudicano la salvaguardia della convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del decoro urbano.

Il presente Regolamento si applica nelle aree di seguito elencate:

- a) in tutti gli spazi ed aree pubbliche compresi parchi, giardini ed altre aree verdi;
- b) nelle aree private asservite all'uso pubblico;
- c) nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico;
- d) nelle aree private in relazione alla necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate di edifici e, comunque, in relazione alla presenza di eventuali manufatti, impianti o attività poste in essere, qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla vivibilità, all'igiene, al decoro e/o all'ambiente.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

#### Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

Art. 3 Accertamento delle violazioni

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni. Gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

Art. 4 Sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7bis del decreto legislativo 267/2000.

Quando non è specificamente stabilito nel relativo articolo la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'eventuale obbligo della messa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Nei limiti fissati dalla legge, l'autorità preposta all'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/1981, ai fini dell'applicazione della medesima deve attenersi ai criteri dettati dall'art.11 della medesima legge, avendo riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA

Art. 5 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, il rispetto della legalità, l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, anche mediante interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale e il recupero delle aree o dei siti degradati.

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

#### Art. 6 Atti vietati

Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico, compresi parchi, giardini ed altre aree verdi è vietato:

- a) bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), ostruire i passaggi e le aree a destinazione pubblica;
- b) sostare in gruppo arrecando disturbo o, comunque, in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri utenti;
- rimuovere, manomettere o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (es. panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche del centro abitato della città, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

# Art. 7 Bottiglie e recipienti di vetro

Nei luoghi pubblici e ad uso pubblico del centro abitato della città è vietato fare uso di bevande in bottiglie e recipienti in vetro. Il divieto non si applica nei plateatici e nelle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

In occasione di fiere o altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse, non è comunque consentito detenere, a qualsiasi titolo, bottiglie e recipienti in vetro.

La violazione di quanto sopra comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

Art. 8 Disciplina della mendicità

E' sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza.

La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

Art. 9 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari e/o amministratori di immobili od aree comunque dismesse sono tenuti ad assicurare la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati e proporzionati ad evitare intrusioni, accumulo di rifiuti e, comunque, fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'organo accertatore o altro ufficio a ciò preposto inviterà il proprietario, il locatario, il concessionario e/o l'amministratore di immobili o di aree comunque dismesse, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida o di altro termine in essa indicato, il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse non abbia sanato l'irregolarità accertata e/o non si sia uniformato alle prescrizioni regolamentari in essa descritta sarà soggetto alla sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.

Art. 10 Prevenzione contro gli incendi



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

Salvo quanto prescritto da specifiche normative ovvero dalla Legge Regionale in materia, è vietato accendere fuochi in modo incontrollato o bruciare materiale di qualsiasi tipo ad esclusione delle potature per motivi fitosanitari.

È vietato accendere fuochi in ogni caso in cui il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità, in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclo-pedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

Non è consentito l'uso di bracieri e griglie su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 11 Prevenzione contro infortuni

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione anche telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale e/o ufficio tecnico comunale.

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e/o animali.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

Art. 12 Sgombero neve

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti ovvero con altra segnaletica consona al caso.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da \in 25,00 a \in 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 Caduta di oggetti e liquidi

Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

La violazione di quanto sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 14 Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017 e ss.mm.ii., di seguito vengono indicate le aree pubbliche o di uso pubblico - su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - ove si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo:



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

a) Rione Centro:

- ➤ Giardini Vittorio Emanuele;
- ➤ Parco Giardini pubblici Zumaglini;
- Area esterna e di pertinenza dell'esercizio commerciale, Centro Comerciale "I Giardini";
- Area delimitata tra le strade: P.za Vittorio Veneto, via Lamarmora via C.F di Cossato, via Delleani e via Torino;
- ➤ Piazza Eugenio Curiel e area verde adiacente alla funicolare;
- Area prospiciente il Duomo e il Battistero.

b) Rione Vernato Thes:

- ➤ Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze degli stessi;
- ➤ Giardini pubblici Alpini d'Italia, area circoscritta dalle vie F.lli Rosselli, Delleani, C.so Risorgimento, via Lamarmora, via Pozzo e via C. F. di Cossato;

c) Ouartiere San Paolo e Rione Rossigliasco:

- ➤ Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi;
- Chiesa/oratorio, stazione FS, stazione Bus (Movicentro);
- Giardini pubblici "Arequipa";
- Area compresa tra le strade: via Galimberti, Don Sturzo, A. Abeba, Delle Roggie;
- ➤ Giardini pubblici "Generale Della Rovere" interclusi tra la via Torino, via Massaua, via Cerruti e viale Macallè.

d) Rione Riva:



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

- ➤ Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi;
- ➤ Piazza Del Monte:
- ➤ Oratorio di San Cassiano e luoghi di aggregazione giovanile compresi tra la via Italia, costa di Riva, via Galilei e Piazza San Giovanni Bosco;
- ➤ Giardini pubblici interclusi tra piazza Colonnetti, via Roccavilla e via C. Zegna.

# e) Rione Piazzo (centro storico):

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi:
- Palazzi museali.

A norma dell'art.9, commi 1 e 2 del D.L 14/2017 citato, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100 a €300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi – nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché' dall'art.7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285,

#### TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' e PUBBLICA QUIETE

#### Art. 15 Rispetto verso la comune sensibilità

Tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti, è vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi.

Tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine.

#### Art. 16 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e/o dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 17 Attività produttive ed edilizia rumorosa

I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone, e' vietata dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune.

Le violazioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

La violazione di cui al comma 4° comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

# Art. 18 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e della vivibilità

Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari e/o gestori ovvero i responsabili di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione all'attività di somministrazione, devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

#### Art. 19 Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento che creino disagio alla collettività ne viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore ovvero a carico del proprietario del veicolo.

Le violazioni di quanto sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### Art. 20 Segnalazioni per verniciature

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 C.P., é fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività professionali di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. e dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica.

Le violazioni delle disposizioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività vietata.

Art. 21 Sosta delle biciclette

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate prioritariamente negli appositi manufatti qualora presenti.

E' comunque vietato appoggiarle o legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione ed altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico. In ogni caso non devono essere parcheggiate in modo da costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni.

La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

Qualora, entro 72 ore successive alla violazione, il velocipede non sia stato spostato ovvero rimosso dal luogo del primo accertamento e non sia stato possibile avvisare il trasgressore, proprietario o altro avente diritto, si provvederà alla rimozione dello stesso per depositarlo e custodirlo presso locali in disponibilità dell'Autorità Comunale. L'avente diritto, potrà ritirare il velocipede previo pagamento di una somma di € 100,00 quale spese di rimozione e custodia.

Qualora, entro 1 anno dalla rimozione e custodia del velocipede, l'avente diritto non ne abbia richiesto la riconsegna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile il velocipede entrerà nel pieno possesso dell'Autorità Comunale che lo potrà mettere a disposizioni di Associazioni che svolgono attività a fini sociali ovvero, in subordine, lo venderà in asta pubblica.

In caso di velocipedi non più funzionanti, trascorso un anno, l'Autorità Comunale potrà provvedere a mettere a disposizione i mezzi o parti di essi ad Associazioni che svolgono attività sociali e solo in ultimo provvederà alla rottamazione del mezzo o parti di esso.

Art. 22 Rami e siepi



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

I proprietari, conduttori e/o amministratori degli immobili ove insistono alberi, piante e siepi le cui foglie, rami ovvero parti, cadano sul suolo pubblico creando pericolo e/o intralcio, sono tenuti alla rimozione delle stesse con pulizia delle parti interessate.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA

#### Art. 23 Deturpazione del suolo pubblico

E' vietato manomettere, deturpare o sporcare le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento. Anche in occasione di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante attività private in aree pubbliche o aperte al pubblico, cortei feste e manifestazioni, è vietato imbrattare il suolo pubblico e/o elementi di arredo urbano utilizzando materiale indelebile ovvero di difficile rimozione. La pulizia dell'area rimane a carico del privato che ha organizzato l'evento, salvo diverso accordo con l'Autorità Comunale.

Ferme restando le vigenti disposizioni dello specifico Regolamento che concerne la raccolta differenziata e domiciliare dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico o anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti.

Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

# Art. 24 Conduzione, detenzione degli animali – pulizia degli escrementi e deiezioni liquide

I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali nelle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, dovranno farlo usando un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50, salvo nelle aree di "sgambamento" individuate dal comune; i suddetti soggetti dovranno, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute (Ord. 6 agosto 2013), portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità' di persone o animali o su richiesta delle autorità' competenti.

I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo degli animali, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi e pulire il suolo pubblico da



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

eventuali deiezioni liquide prodotti dagli stessi animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo; in via esclusivamente esemplificativa, i soggetti obbligati, al fine di lavare il suolo dalla deiezione liquida dell'animale, possono versare dell'acqua sulla parte interessata fino a ripristinarne lo stato di igiene.

Nelle piazze, nei giardini e nei luoghi pubblici in genere, è vietato distribuire cibo ai piccioni, ai cani randagi e ad ogni altro animale, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento "Animali in città – Tutela e benessere".

La violazione del 1° e del 2° comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e 1'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione del 3° comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 25 Tutela di monumenti e palazzi

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale similare su monumenti, edifici pubblici. Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 26 Decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza

Fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti specifici, i proprietari, i conduttori e/o concessionari di immobili hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici, i cortili, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi che si affacciano su pubblica via o siano da essa visibili.

In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore e/o l'ufficio preposto inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario delle aree interessate, mediante uno specifico atto, a sanare l'irregolarità accertata e, salvo diverso accordo, ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato nella diffida, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 27 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La violazione di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 Scritte e graffiti

Salvo deroga espressa dell'Autorità Comunale, è vietato realizzare, su edifici, monumenti, opere e su qualsiasi manufatto pubblico o privato la cui facciata sia esposta in area ad uso pubblico, disegni, scritte e simili.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima immediatezza in tutti i casi in cui si rilevino scritte offensive, oltraggiose e degradanti.

Art. 29 Scarichi e sversamenti di liquidi

E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico, salvo che nelle aree all'uopo attrezzate.

E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature sottozero.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

La violazione di quanto sopra indicato comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 30 Occupazioni abusive di suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

#### Art 31 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, il quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

# Art. 32 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

A prescindere da regolare e apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve, comunque, costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.

E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

#### Art. 33 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e in prossimità di curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.



#### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo se conforme ai limiti e alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

TITOLO VI: VARIE

Art. 34 Esposizione di Bandiere - contrassegni del Comune

Fatte salve le specifiche norme in materie e le disposizioni del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, le bandiere, i vessilli e/o il Gonfalone dell'Ente e/o del Corpo di Polizia Locale devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

Art. 35 Raccolte di materiali per beneficenza

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

Art. 36 Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:

- 1) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- 2) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.

I musicisti ovvero coloro che utilizzano strumenti che producono suoni, frastuoni o rumori non possono esercitare la propria attività per oltre 1 ora nello stesso luogo, dovendosi spostare di almeno 50 metri dalla postazione precedente.



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~~~~

La violazione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

# Art. 37 Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

Le violazioni di cui ai commi 1° comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

# TITOLO VII: NORME FINALI

#### Art. 38 Abrogazioni

In ossequio al criterio di cronologia delle norme, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti del Comune di Biella con esso contrastanti.